



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

PROT. n. 32/AREA III BIS

Napoli, 6/02/2020

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
NAPOLI

Al Sig. Dirigente Corpo Polizia Metropolitana
NAPOLI

Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Municipali
Loro Sedi

Oggetto : Chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (*targa system*) attualmente non omologati e prova della circolazione con visione delle telecamere di videosorveglianza.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha fornito chiarimenti circa l'utilizzo della strumentazione *targa system* per la contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193 del C.d.S..

La contestazione differita delle violazioni previste dagli artt.80 e 193 del C.d.S., è possibile soltanto attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento che abbiano ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il dispositivo *targa system* di cui sopra, non risulta che abbia ottenuto tale certificazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha riaffermato che il *targa system* non può essere utilizzato per la contestazione differita delle violazioni in parola salvo che il transito del veicolo sia stato accertato sul posto, e quindi non da remoto, direttamente dall'agente di polizia, e la eventuale mancata contestazione immediata sia giustificata da situazioni contingenti che abbiano impedito di procedere al fermo del veicolo nell'immediatezza. Situazioni che



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

devono essere descritte in dettaglio in quanto il solo richiamo alla circolare è privo di senso amministrativo.

Inoltre, si fa notare che, per l'accertamento della violazione di cui all'art.193 del C.d.S., la mancata contestazione immediata, non può essere giustificata richiamando il comma 4) quinquies dello stesso articolo.

Infatti, il citato comma, rimanda alla documentazione fotografica prodotta dai dispositivi di cui al comma 4) ter dello stesso art.193, il quale, a sua volta, rimanda ai dispositivi di cui all'art.201, comma 1) bis lettere e), f) e g) del C.d.S., tra i quali non rientra il *targa system*.

Infine per gli aspetti relativi alla conservazione dei fotogrammi, si richiama il contenuto del Provvedimento del Garante della privacy dell'8 aprile 2010 relativo all'utilizzo dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza.



Il Dirigente
Dott. Roberto Esposito
Roberto Esposito